

Comodato gratuito: possibile la collazione?



I miei genitori mi hanno concesso una casa di loro proprietà in uso gratuito. Mia sorella chiederà la collazione ereditaria e l'inclusione nella massa di tutti i canoni di affitto non versati ai miei genitori. Può farlo?

La questione posta dal lettore è dibattuta, più in dottrina che in giurisprudenza, a dire la verità.

In tema di **divisione ereditaria**, secondo l'orientamento della Suprema Corte **[1]**, non è qualificabile come **donazione** soggetta a **collazione** il godimento, a titolo gratuito, di un immobile concesso durante la propria vita dal *de cuius* a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il

contenuto tipico del **comodato** stesso. A tal fine, non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'*animus donandi*, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario.

Quindi, nel caso del lettore, tale precedente giurisprudenziale ci porta ad affermare allo stato che sua sorella, qualora agisse nei suoi confronti per chiedere la collazione e, quindi, l'inserimento nella massa ereditaria di tutti i canoni non versati al tempo del comodato dell'immobile, proporrebbe un'azione infondata ed inammissibile.

In dottrina chi sostiene la tesi opposta, invece, fonda il proprio convincimento sull'affermazione che la concessione fatta dal *de cuius* e protratta per un lungo periodo possa considerarsi come una **donazione indiretta** e, quindi, sottoposta all'istituto della collazione.

Tuttavia, anche se la questione è dibattuta in dottrina e non sarebbe prudente sottovalutarla del tutto, non tutti condividono questa tesi.

La donazione **[2]**, infatti, è un contratto col quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la medesima un'obbligazione. Caratteri essenziali della donazione sono, pertanto, da una parte lo **spirito di liberalità** (detto anche *animus donandi*) del donante, e dall'altra l'arricchimento del patrimonio del donatario con correlativo depauperamento del donante.

Il comodato, invece, è un contratto tipico con caratteristiche diverse dalla donazione.

Volendo accedere alla tesi contraria, comunque, il comodato potrebbe assimilarsi alla donazione soltanto qualora si potesse individuare con certezza lo spirito di liberalità (*l'animus donandi*) del comodante al momento della disposizione stessa.

L'onere della prova dell'*animus donandi* naturalmente sarebbe a carico della sorella del lettore e non sarebbe di facile superamento. Da quanto riferisce, infatti, il lettore ha provveduto in proprio al pagamento delle imposte ed ai lavori di manutenzione/ristrutturazione dell'immobile (circostanza che potrebbe dimostrare anche con prova testimoniale o esibendo la prova dei pagamenti - estratti conto,

copia assegni bancari, ecc...). Potrebbe validamente affermare, dunque, per resistere all'eventuale azione di sua sorella, che i suoi genitori gli concessero l'immobile in comodato non per puro spirito di liberalità (*animus donandi*), ma per esigenze di custodia e conservazione del bene immobile.

In conclusione, dunque, qualora dovesse essere costretto a difendersi in giudizio dalla richiesta di collazione avanzata da sua sorella, il lettore dovrà insistere sulla circostanza che il comodato dell'immobile disposto in suo favore non ha costituito una donazione (per carenza dell'*animus donandi*) e che, in ogni caso, la disponibilità dell'immobile concessogli dai suoi genitori non aveva come causa uno spirito di liberalità, ma un'esigenza di custodia e conservazione dell'immobile con conseguente scarico dei costi e delle spese da parte dei proprietari. Ragionando in questi termini, arriviamo ad escludere la collazione.

La tesi opposta, avallata più dalla dottrina che dalla giurisprudenza finora, ha come fondamento la circostanza che il comodante abbia concesso il bene con l'*animus donandi* al comodatario pur non avendo formalizzato una vera e propria donazione. Ebbene, anche i fautori di detta tesi devono arrestarsi di fronte alla contestazione dell'*animus donandi* che nel caso del lettore, per quanto detto, è agevolmente contestabile da parte sua.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Salvatore Cerino***